

Linee di indirizzo finalizzate a fornire indicazioni agli Enti gestori dei siti Natura 2000 per l'approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione relativamente alle aree dei siti interessate dalle attività agricole

Introduzione

La Rete Natura 2000 è una rete ecologica europea funzionale alla tutela della biodiversità, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", finalizzata a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ovvero, all'occorrenza, il ripristino, degli habitat naturali o seminaturali, elencati nell'Allegato I, e degli habitat delle specie animali e vegetali, elencate all'Allegato II, presenti nei siti Natura 2000.

Essa è formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinati a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, come sostituita della Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 6, primo e secondo paragrafo, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che:

- per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscano le Misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati Piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo, comprendenti le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie animali e vegetali di cui all'allegato II presenti nei siti;
- gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

In Emilia-Romagna, in base alla Delibera n. 1191/07 della Giunta Regionale, le Misure di conservazione si articolano in:

- Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1419/13;
- Misure Specifiche di Conservazione, approvate per ogni

singolo sito Natura 2000, dagli Enti gestori dei siti: Province (9), Enti per la gestione per i Parchi e la Biodiversità (5), Parchi nazionali (2) e Parco interregionale (1).

Le Misure Specifiche di Conservazione:

- a) individuano le criticità ambientali (minacce) e, in particolare, le attività antropiche più problematiche, indicando quelle eventualmente non ammissibili all'interno del sito considerato, nonché le relative regolamentazioni attraverso indirizzi, prescrizioni, incentivi, per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali è stato designato il sito;
- b) indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

Gli Enti gestori della Rete Natura 2000 hanno approvato nel 2014 le Misure Specifiche di Conservazione per tutti i siti regionali e i Piani di Gestione per circa la metà di essi.

Inquadramento normativo

La Regione Emilia-Romagna ha effettuato un primo recepimento della Direttiva Habitat e ha dato attuazione al DPR n. 357/97 attraverso la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 *"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazione a leggi regionali"* che, all'art 2, comma 1, ha esplicitamente previsto, tra le altre cose, che *"la Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali, emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative"*.

Con la stessa legge la Regione ha previsto che le Misure di conservazione e/o i Piani di gestione dei singoli siti siano adottate dalle Province e dagli Enti di gestione dei Parchi, ognuno per i territori di rispettiva competenza.

Più recentemente con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, le competenze gestionali dei siti, precedentemente assegnate alle Province, sono state poste in capo ai Comuni e alle loro Unioni a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse.

La legge sopracitata, all'art. 18, ha, altresì, attribuito alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 7/04, su

proposta dei rispettivi Enti gestori.

Il quadro normativo venutosi così a determinare a seguito della già citata Legge regionale di riforma del sistema di governo locale ha, dunque, rafforzato il ruolo della Regione, ruolo che per potere essere esercitato attraverso il pieno e responsabile coinvolgimento degli Enti a cui sono state conferite le funzioni amministrative in merito alla gestione dei siti, richiederà anche il ricorso sempre più puntuale all'emanazione di apposite direttive ed indirizzi, così come richiamato in precedenza ed esplicitamente previste dalla stessa Legge regionale n. 7/04.

In particolare, il ricorso all'emanazione di appositi atti di indirizzo in questa materia è già stato compiuto dalla Giunta regionale in diverse occasioni, quali:

- DGR n. 1191/07 *"Approvazione della Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04"*;
- DGR n. 667/09 *"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"*;
- DGR n. 1419/13 *"Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)"*.

Rapporto tra le Misure di conservazione sito specifiche ed i Piani di gestione con le attività agricole e le misure agro-ambientali derivanti dai Programmi Regionali di Sviluppo e dai Regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale.

Le politiche agricole regionali attuate negli ultimi decenni attraverso le Misure agro-ambientali hanno favorito il ripristino ambientale, soprattutto in pianura, di ampie porzioni di superfici agricole, creando ambienti naturali e seminaturali funzionali alla conservazione e all'incremento di habitat e di specie animali e vegetali di interesse comunitario.

A seguito dell'attuazione delle Misure agro-ambientali, molte delle aree ripristinate con idonei interventi di rinaturalizzazione (creazione di boschetti, siepi, zone umide, prati permanenti, ecc.) e quelle semplicemente ritirate dalla produzione agricola o destinate alla produzione biologica, hanno acquisito le condizioni di naturalità o seminaturalità previste dalla Direttiva Habitat per essere designate quali siti della rete Natura 2000.

Ciò ha permesso, soprattutto nei territori delle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Modena, la designazione di molti siti che oggi formano, se visti nelle loro interrelazioni

funzionali e grazie ai corridoi naturali di collegamento ecologico costituiti soprattutto dai corsi d'acqua, una vera e propria rete ecologica della pianura padana che rappresenta, insieme ai Parchi ed alle Riserve naturali esistenti, la principale infrastruttura ambientale per la conservazione, anche nei territori circostanti, della biodiversità ancora presente.

Va, infatti, ricordato che nelle aree della pianura emiliano-romagnola e, in particolare, nelle province sopra citate, nel corso del secolo passato la biodiversità, vista nel suo complesso e gli habitat e le specie animali e vegetali naturali e seminaturali in modo particolare, è stata oggetto di una fortissima erosione quali-quantitativa come è ben testimoniato, tra l'altro, dalla rarefazione della stessa superficie forestale che in gran parte della pianura padana attualmente non supera il 2-3% dell'intero territorio.

Nei siti Natura 2000 molti degli impegni agro-ambientali attivati volontariamente dagli operatori agricoli spesso risultano idonei a garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti e concorrono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti attraverso le Misure Specifiche di Conservazione e/o i Piani di Gestione.

Di conseguenza, gli impegni pluriennali previsti dalle misure agro-ambientali operative in diversi siti Natura 2000 si possono configurare alla stregua di vere e proprie Misure contrattuali tra la Regione ed i singoli operatori agricoli, così come è previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Finalità delle Linee di indirizzo

a) Riconoscimento delle Misure agro-ambientali come Misure contrattuali, parti integranti delle Misure di conservazione sito specifiche e/o dei Piani di gestione dei siti Natura 2000.

Al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra i vincoli contenuti nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o nei Piani di Gestione e gli impegni assunti in modo volontario dagli operatori agricoli nell'ambito delle Misure agro-ambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale degli anni scorsi o di quello in corso di attuazione (PSR 2014-2020), di cui all'allegato B del presente atto, le presenti Linee di indirizzo indicano agli Enti gestori dei siti di tenere conto del fatto che gli obiettivi di conservazione riferiti a tali aree e definiti all'interno delle Misure sito specifiche o dei Piani di Gestione approvati dagli Enti gestori dei siti, devono essere

considerati, con specifico atto, già assorbiti dagli impegni agro-ambientali in essere e, fino alla loro scadenza, sono da considerarsi come delle vere e proprie Misure contrattuali.

Nei casi sopra citati, alla scadenza temporale dei singoli impegni volontari, l'Ente gestore del sito, sulla base dell'effettuazione di un'idonea valutazione circa lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti e tenendo conto dell'evoluzione degli stessi in rapporto al quadro conoscitivo disponibile, dovrà valutare, anche attraverso il confronto con gli operatori agricoli e/o i proprietari interessati dalle aree in questione, gli strumenti più opportuni (Misure regolamentari o Misure contrattuali) per garantire il mantenimento o il ripristino in buone condizioni degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti.

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 dovranno, pertanto, considerare come "Misure contrattuali", contemplate dalla Direttiva "Habitat", gli impegni agro-ambientali, previsti sia dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, che dai successivi Programmi di Sviluppo Rurale, indicati nell'Allegato B del presente atto.

L'elenco delle aree interessate dagli impegni agro-ambientali, previsti sia dal Regolamento (CEE) n. 2078/92, che dai successivi Programmi di Sviluppo Rurale di cui sopra sarà fornito dall'Organismo pagatore regionale (Agrea).

Le aree caratterizzate dalla presenza di impegni volontari agro-ambientali in essere all'interno dei siti Natura 2000 non devono, pertanto, essere interessate dalle Misure regolamentari, almeno fino alla loro scadenza, nell'ottica di favorire un approccio di tipo concertativo tra gli Enti gestori e gli operatori agricoli, in quanto è necessario evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra le normative afferenti alle varie disposizioni in essere, sia di tipo comunitario (Direttiva Habitat, Regolamenti per lo sviluppo rurale, ecc.), che nazionale (Condizionalità, ecc.), che regionale (Misure sito specifiche e/o Piani di gestione, PSR 2014-2020, ecc.).

In sintesi, lo sforzo che si vuole compiere è quello di favorire la massima integrazione possibile tra norme e strumenti proattivi per lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile e quelli per la conservazione della biodiversità.

Le presenti Linee di indirizzo, pertanto, dettano criteri, indicazioni tecniche e procedurali per dare omogeneità alle norme regolamentari previste per le attività agricole dalle Misure Specifiche di Conservazione o dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati dai singoli Enti gestori.

Nell'allegato B), parte integrante e sostanziale delle presenti Linee di indirizzo, sono riportate le diverse azioni delle Misure agro-ambientali che si ritengono idonee a favorire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione contenute nelle Misure sito specifiche e/o nei Piani di gestione adottati dagli Enti gestori.

b) Omogeneizzazione delle Misure regolamentari sito specifiche

L'utilizzo, nelle Misure Specifiche di Conservazione e/o nei Piani di Gestione predisposti da parte degli Enti gestori dei siti Natura 2000 regionali, di espressioni terminologiche tra loro diversificate per definire le medesime o similari norme regolamentari riguardanti le attività agricole, impone l'individuazione di un sistema unitario, omogeneo, standardizzato a valenza regionale per identificare la regolamentazione delle attività agricole inerente e funzionale alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

Tale esigenza risponde anche all'obiettivo di evitare che sorgano problemi e conflitti interpretativi circa l'esatta portata delle regolamentazioni rispetto alle stesse norme comportamentali alle quali gli operatori agricoli devono attenersi in relazione ai benefici loro concessi dai diversi provvedimenti a favore dell'agricoltura di livello comunitario, nazionale e regionale.

Le presenti Linee di indirizzo forniscono, pertanto, agli Enti gestori dei siti Natura 2000, anche un elenco di divieti, obblighi e regolamentazioni dell'attività agricola, al fine di standardizzare ed omogeneizzare, a livello regionale, le diverse tipologie di Misure regolamentari previste per le attività agricole attraverso le Misure Specifiche di Conservazione e/o i Piani di Gestione dei singoli siti.

Ciò anche al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i controlli previsti sul nuovo PSR 2014-2020.

Nell'allegato C), parte integrante e sostanziale delle presenti Linee di indirizzo, sono riportate le definizioni delle diverse Misure regolamentari appositamente omogeneizzate.

c) Georeferenziazione delle Misure regolamentari

La documentazione necessaria per la georeferenziazione delle Misure regolamentari delle attività agricole è costituita dall'insieme di documenti, tabelle, rappresentazioni cartografiche prodotte, a tal fine o per il PSR, dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie e

dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) e condivise con gli Enti gestori dei siti Natura 2000.

La georeferenziazione delle Misure regolamentari dovrà fare riferimento alle tipologie e ai codici indicati nella tabella di cui all'Allegato C).

Gli Enti gestori dovranno approvare la suddetta cartografia relativa a tali Misure regolamentari, al fine di consentire agli operatori agricoli di poter rispettare le norme e, contestualmente, di agevolarne la controllabilità.

Ambito di applicazione

Le disposizioni previste dalle presenti Linee di indirizzo si applicano alle particelle catastali incluse nei siti Natura 2000 interessate dalle Misure contrattuali e regolamentari inerenti l'attività agricola previste dalle Misure Specifiche di Conservazione e/o dai Piani di Gestione.

Decorrenza

Ai fini dell'applicazione delle finalità specifiche, lettera a) delle presenti Linee di indirizzo, trovano applicazione operativa con esclusivo riferimento agli impegni agro-ambientali in essere alla data del 1 maggio 2016.

Ai fini dell'applicazione delle finalità specifiche, lettera b) delle presenti Linee di indirizzo, il termine per il recepimento dell'omogeneizzazione proposta è fissato alla data del 1 maggio 2016.